



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIAMMANCO, CALIENDO, MALLEGNI, MASINI, PAPTAEU, GRANATO, BERARDI, MODENA, L’ABBATE, SERAFINI, AIMI, FLORIDIA, LANZI, FERRO e DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2018

Disposizioni in materia di competenza territoriale in caso di reati informatici

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione delle tecnologie e la loro diffusione sempre più capillare comportano anche un aumento dei reati informatici.

L'infinità di dati, informazioni, *password* transitanti su *internet* costituisce il complesso nel quale proliferano e si determinano gli scenari che fanno da sfondo ai crimini informatici.

Pedopornografia *online*, truffe e frodi telematiche, *hacking*, attacchi informatici, produzioni di virus, *stalking*, pirateria satellitare, informazioni illegali *online*, violazione della *privacy*, cyberbullismo: questi sono solo alcuni dei reati perpetrati per via telematica e che la Polizia postale si trova ogni giorno a dover fronteggiare, attuando tecniche investigative sempre più sofisticate.

Nel 2017, rispetto all'anno precedente, sono aumentate del 51 per cento le denunce per reati commessi in rete con una lievitazione soprattutto di minacce e molestie.

Uno dei primi problemi sorti insieme alle nuove comunicazioni è nell'individuare il giudice territorialmente competente, ossia quello chiamato a decidere la controversia di carattere penale.

La competenza è *in primis* regolata dagli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale, ma alcune leggi speciali mutano le regole di determinazione della stessa in base al tipo di reato commesso. Possiamo citare ad esempio le norme sulla competenza in tema di diffamazione tramite sistema radiotelevisivo che trasla la competenza nel luogo di dimora della persona offesa.

Si sono inoltre succedute nel tempo diverse sentenze della Corte di cassazione con le quali è stato più volte modificato l'orientamento in tema di determinazione della

competenza per i reati informatici, attesa la difficoltà di determinare con certezza il luogo di consumazione del reato quando questo si svolge tramite *computer* collegati a notevole distanza tra loro.

È utile ricordare che, in tema di diffamazione, vi sono due diversi profili interpretativi: da un lato si ritiene che il luogo di competenza territoriale del giudice sia quello di residenza del colpevole del reato (coincidente cioè con il luogo in cui l'illecito viene commesso); dall'altro lato si sostiene che la competenza sia quella del giudice del luogo di residenza della vittima, in quanto è proprio in tale ambito territoriale che si consuma maggiormente il danno (ove infatti la parte lesa è più conosciuta, il reato informatico consegue i suoi effetti più dannosi). Tale ultima ipotesi, a giudizio della scrivente, deve essere quella applicabile, in quanto il luogo del domicilio o della residenza, oltre ad essere quello in cui la vittima subisce direttamente il danno, evita alla vittima, già scossa psicologicamente, di dover affrontare spostamenti e le relative spese per poter affrontare il processo.

Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si vuole prevedere che, per i reati cosiddetti informatici previsti dal codice penale (392, terzo comma: Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; 615-*ter*: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 615-*quater*: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 615-*quinqüies*: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 616: Violazione, sottrazione e soppressione di

corrispondenza (agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza); 617-*quater* : Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; 617-*quinquies*: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; 617-*sexies*: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; 621: Rivelazione del contenuto di documenti segreti (è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi); 623-*bis*: Altre comunicazioni e conversazioni; 635-*bis*: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 635-*quater*: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; 640-*ter*: Frode informatica; 640-*quinquies*: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica), nonché per i reati di cui agli articoli 494: Sostituzione di persona; 595: Diffamazione; 609-*undecies*: adescamento di minorenni; 612: Minaccia e 612-*bis*: Atti persecutori; 615-*bis*, secondo

comma: Interferenze illecite nella vita privata; 618: Rivelazione del contenuto di corrispondenza; 629: Estorsione; 640: Truffa, del medesimo codice, commessi attraverso strumenti informatici o telematici, il foro competente sia determinato dal luogo di residenza, domicilio o dimora abituale della persona offesa.

Sulla determinazione del foro competente per i reati commessi tramite mezzi informatici, la *ratio* del disegno di legge prende spunto dalla circostanza per cui al momento della stesura della norma vigente sulla competenza territoriale, i cosiddetti reati «a distanza» non erano stati ancora previsti né ipotizzati e pertanto le regole erano state pensate presumendo per ogni reato la contemporanea presenza del reo e della vittima nello stesso luogo.

Questo disegno di legge mira quindi a innalzare la tutela nei confronti dei cittadini più deboli ed è pensato per quelle persone che, vittime di un reato a distanza, sono indotte a rinunciare forzatamente alla tutela giurisdizionale per evitare di far fronte a spese di viaggio, di pernottamento e a tutte le altre connesse a un processo che si svolgerebbe in un'altra città del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i reati di cui agli articoli 392, terzo comma, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 616, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 621, 623-*bis*, 635-*bis*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, nonché per i reati di cui agli articoli 494, 595, 609-*undecies*, 612, 612-*bis*, 615-*bis*, secondo comma, 618, 629 e 640 del medesimo codice commessi attraverso strumenti informatici o telematici, il foro competente è determinato dal luogo di residenza, domicilio o dimora abituale della persona offesa.

2. Nel caso di una pluralità di persone offese dal medesimo reato, procede il giudice competente per il maggior numero di esse.

3. Se la persona offesa è residente, domiciliata o ha dimora abituale all'estero, la competenza territoriale è determinata ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale.